

267

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. Giugno 1862
dal Ministro Dell' Interno*

OGGETTO

*Proroga al 1° gennaio 1863 dell'attuazione della legge
sulle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° *Sabrizzi*

» 2° *Nicofari*

» 3° *Bescetto*

» 4° *Nicimbetti*

» 5° *Panattoni*

» 6° *San Donnino*

» 7° *Greco Ant*

» 8° *Serracini*

» 9° *Corrigiani*

Relatore *Panattoni*

Adottata nella tornata del *5. luglio* 1862.

N^o 267.A

de' Squar...

21

Napoli della Compagnia

Fabbricatore, Masani, Paetto,
Minghetti, Panattoni, San Donato,
~~Luca Antonio, Tenucci, Tomigiani~~

Tanta del 2. luglio 1862.

Gli alloggi e le somministrazioni,
che, nel già Regno Sardo, ~~due~~
~~sono~~ i Comuni dovevano fare
alle Truppe, avevano ricevuto
norme adattate alle circostan-
ze di quell'epoca delle Pa-
trati regio del 9. Agosto 1836,
alle quali veniva tenuto il con-
fesso corredo di analoghi re-
golamenti.

Ma quando ~~si~~ felicemente co-
stituito il Regno nazionale
d'Italia, gli antichi pro-
vedimenti per le somministra-
zioni, e gli alloggi mi-
litari, non supplivano avon-
ciamente alle ampliate
e variate occorrenze. In
mezzo però alle novità ed
alle esigenze affluenti, man-
cava il tempo per riforma-
re, fra le tante, anche que-
sta parte di legislazione. Sic-

Il bisogno presto rico-
nosce, che

che, dopo alcune disposizioni di
poterono adottarsi con regii
Decreti, dovendosi i due rami
del Parlamento limitarsi ad
liberare una legge, ~~la quale~~
provvisoria, la quale, mo-
mentaneamente mirando alla
uniformità del regime, essen-
do anche alle altre provin-
cie le Patenti e disposizioni
vigenti già nel Regno sardo.
Questa legge fu promulgata
nel 4 agosto 1861. art. 162.

Peraltro fu esplicito e concorde pro-
posito del Governo e delle Cam-
bre legislative, che fosse pro-
tamente compilato un nuovo
progetto di legge, meglio ac-
modato alle occorrenze del
Regno italiano; e in questo
intendimento venne dichiara-
to, che ^{le} ~~le~~ Patenti ~~ed~~ ^{Regali}
Regolamenti, ed i succeduti
Decreti regii, dovessero avere
vita in tutte le provincie.

unicamente fino al 1. luglio ²²
dell'anno corrente
Trattato il Sig. Ministro dell'Interno
la referiva nella Tornata del
15. giugno passato, che gli studi
e preparamenti per l'aspet-
tata ~~nuova~~ legge erano con-
dotti a quasi completa ma-
terità; ma, per le altre pos-
sibili occupazioni, non era
stato possibile di presentare
in tempo un Progetto definiti-
vo, né poteva sperarsi ormai
che una legge nuova sulle
forniture militari ed alloggi
militari ~~potrebbe~~ fosse es-
aminata e discussa nella Ses-
sione attuale. Il Governo
del Re è stato quindi costretto
a domandare una proroga
della legge provvisoria del 20
agosto 1861. fino al 1. gennaio
1863.

Veramente non ~~potrebbe~~ ^{potrebbe}
negli Uffici della Camera,

ed alla Vostra Commissione) gli in-
convenienti che risultano dalle
incorrette disposizioni di un' anti-
ca legislazione sui gli alloggi e
le somministrazioni dovute alle
truppe; ne possono dissimular-
si le sofferenze, e gli imbaraz-
zi, che ne risentono moltis-
simi sui i quali cade un
tale obbligo: e quindi ab-
biamo il debito d'esprimere
che fu unanime il desiderio
di veder prontamente provveduto
a così momentosa necessità.

Non è che, nel domandar la indicata
provveduta, lo stesso sig. Ministro
dell'Interno affermo: "che fra
pochi giorni potrà esser sottoposto
all'approvazione del Parlamento
lo schema di legge elaborato in
proposito".

La Nazione, che una legge
di tanta importanza non ver-
rà ritardata più a lungo.

Antonio Vico

Deputato

Laonde la stessa Commissione non ha
creduto che si potesse negare la
provveduta domandata. Ma in
pari tempo spera, che dovrà pren-
dersi atto della referita promes-
sa; sia per dar quiete ai Comuni
sofferenti; sia per accettare la

Pellati

SESSIONE 1861

N° 267-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**FABRICATORE, MASSARI, PESCIOTTO, MINGHETTI, PANATTONI,
SAN DONNINO, GRECO ANTONIO, FERRACCIU, TORRIGIANI.**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno

nella tornata del 16 giugno 1862

**Proroga sino al primo gennaio 1863 dell'osservanza della
legge concernente le somministrazioni da farsi dai comuni
alle truppe.**

Tornata del 4 luglio 1862.

SIGNORI! — Gli alloggi e le somministrazioni, che nel già regno sardo i comuni dovevano fare alle truppe, avevano ricevute norme adattate alle circostanze di quell'epoca dalle patenti regie del 9 agosto 1836, alle quali veniva unito il consueto corredo di analoghi regolamenti.

Ma, fin da quando felicemente costituivasi il regno nazionale d'Italia, bisognò riconoscere, che gli antichi provvedimenti per le somministrazioni e gli alloggi militari non supplivano acconciamente alle ampliate e variate occorrenze. In mezzo però alle novità, ed alle urgenze affluenti, mancava il tempo per riformare fra le tante anche questa parte di legislazione. Sicchè, dopo alcune disposizioni che poterono adottarsi con regi decreti, doverono i due rami del Parlamento limitarsi a deliberare una legge provvisoria; la quale momentaneamente mirando alla uniformità del regime, estendesse anche alle altre provincie le Patenti e disposizioni veggianti già nel regno sardo. E codesta legge fu promulgata nel 4 agosto 1861, sotto il n° 142.

(267-A)

Per altro fu esplicito e concorde proposito del Governo, e delle Assemblee legislative, che fosse prontamente compilato un nuovo progetto di legge meglio accomodato alle occorrenze del regno italiano; e in questo intendimento venne dichiarato, che le reali patenti, regolamenti ed i successivi decreti regi dovessero aver vita in tutte le provincie unicamente fino al 1° luglio dell'anno corrente.

Frattanto il signor ministro dell'interno ci riferiva, nella tornata del 15 giugno passato, che gli studi e preparamenti per l'aspettata legge erano condotti a quasi completa maturità; ma, per le altre molteplici occupazioni non era stato possibile di presentare in tempo un progetto definitivo, né poteva sperarsi ormai che una legge nuova sulle somministrazioni ed alloggi militari fosse esaminata e discussa nella Sessione attuale. Il Governo del Re è stato quindi costretto a domandare una proroga della legge provvisoria del 4 agosto 1861 fino al 1° gennaio 1863.

Veramente non sfuggirono agli uffizi della Camera ed alla vostra Commissione gl'inconvenienti, che risultano dalle incongrue disposizioni di un'antica legislazione sugli alloggi e le somministrazioni dovute alle truppe; né potevano dissimularsi le sofferenze e gl'imbarazzi che ne risentono molti comuni sui quali cade un tale obbligo, e quindi abbiamo debito di esprimere che fu unanime il desiderio di vedere prontamente provveduto a così momentosa necessità.

Vero è che nel domandare la indicata proroga, lo stesso signor ministro dell'interno affermò: « che fra pochi giorni potrà esser sottoposto all'approvazione del Parlamento lo schema di legge elaborato in proposito. »

Laonde la vostra Commissione non ha creduto, che si potesse negare la proroga domandata. Ma in pari tempo stima che debba prendersi atto della riferita promessa, sia per dar quiete ai comuni sofferenti, sia per accertare la nazione, che una legge di tanta importanza non verrà ritardata più a lungo.

PANATTONI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

~~*Articolo unico.*~~

Sono prorogate fino al 1° gennaio 1863 le disposizioni della legge 4 agosto 1861, n° 142, relativa alle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe.

~~*Identico al qui contro.*~~

Approvato nella Camera del 9 Luglio 1862.

Pettinari



REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Segretariato Generale

Divis.^o Ser.^o
D.V.

Indicare nella Risposta
la Direzione, il numero e la data della presente

OGGETTO

25

Corris. add.

Signori

Con legge Del 4 agosto 1861, N^o 142, f.
sono poste in vigore in tutto il Regno e fino
al 1^o Luglio 1862, le Regie Patenti 3, Agosto
1836 N^o 152 e 154, coi regolamenti annessi
e all' medesima, non che i reali Decreti
27 Gennaio 1851, N^o 1204, e 24 Dicembre 1860,
N^o 4526; Patenti e Decreti che regolano
le forniture di viveri da farsi dai Comuni
alle truppe.

Apposita Commissione fu in appreso istituita
e fu di concerto fra i due Ministeri dell'
Interno e della Guerra per compilare un nuovo
regolamento sull'indicato servizio; e questa
Commissione già diede compimento ad una parte
del suo lavoro, sapete fra pochi giorni potrà
essere sottoposto all'approvazione Del

3

Parlamento lo Schema di Legge che in
anzi tutto ella fu chiamata ad elaborare.

È però facile il prevedere che un tale
Schema non potrà essere in questo Scorso
di Sessione convertito in Legge. Meglio quindi
di prorogare fino al 1° Gennaio 1862, la
Legge del 4. Agosto 1861, e a ciò intende l.
annesso articolo di Legge ora sottoposto al
la vostra Sanzione.

N° 267.

Progetto di legge presentato alla Camera
Dal Ministro dell'Interno (Rattazzi)

Promulgato al primo Gennaio 1862. Delle
attuazioni della legge concernente le
amministrazioni da farsi dai Comuni
alle Truppe -

Comitato del 16. Giugno 1862.

N° 267.

Progetto di legge presentato dal Senato
al Consiglio Minimo dell'Interno
(Rattazzi)

Promulgato al primo Gennaio 1862. Delle
attuazioni della legge concernente l'
amministrazione da farsi dai Comuni alle
Truppe -

Comitato del 16. Giugno 1862.



*Sulla proposizione Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri,
 Nostro Ministro Segretario Di Stato per gli Affari Dell' Interno,
 Sentito il Detto Consiglio,
 Abbiamo Decretato e Decretiamo:*

*Il Presidente Del Nostro Consiglio Dei Ministri, Ministro
 Dell' Interno, è incaricato Di presentare al Parlamento, svolgere i
 motivi e sostenere la Discussione Dell' annesso Progetto Di legge
 con cui è prorogata sino al primo gennaio 1863 l' applicazione Del
 la Legge 4 agosto 1861, n. 142, intorno alle somministrazioni Dei
 Comuni alle truppe.*

*Lo stesso Nostro Ministro provvederà per l' esecuzione del presen-
 te Decreto.*

Data in Torino, addì 18 Giugno 1862.

U. Nallapp